

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 470 DEL 12/08/2022

SETTORE: LL.PP. E PATRIMONIO

OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2022 - AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO, AI SENSI DELL'ART. 105 DEL D.LGS 18/04/2016, N. 50 E S.M.I., ALLA DITTA DALLA RIVA SRL.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DI SETTORE

Visti:

- gli artt.107, comma 3, lett. b) e f) 109, comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- gli art. 183 e 191 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;
- l'art. 105 comma 2° del D.lgs. n. 18/04/2016 n. 50, come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito nella Legge n. 108 del 2021, dall'art. 10, comma 1, della Legge 23/12/2021, n. 238;
- l'art.67 del D.Lgs. 06/09/2011 n. 159
- l'art. 3 della Legge 13/08/2010, n.136 e s.m.i.;
- l'art. 37 del D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 e s.m.i.;
- l'art. 1 comma 9, lett e) della Legge 06/11/2012, n.190 e art. 10 comma 2, lett. a) del P.T.P.C.;
- l'art. 38 dello Statuto del Comune di Gallarate;

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Comunale 20/12/2021, n. 54, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione degli esercizi 2022, 2023, 2024;
- la deliberazione di Giunta Comunale 27/04/2022, n. 24, efficace ai sensi legge, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione (P.E.G.), relativo agli anni 2022-2024, che comprende il Piano dettagliato degli obiettivi individuali 2022 e il Piano della Performance organizzativa 2022-2024;
- la determinazione dirigenziale 25/02/2022, n. 122, efficace ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, avviata la procedura negoziata dei lavori in oggetto ed approvato lo schema di lettera d'invito alla gara e suoi allegati per l'espletamento della suindicata procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 con le deroghe introdotte dall'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120 e dall'art. 51, comma 1, punto 2.2 del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108;
- la determinazione dirigenziale 20/04/2022, n. 252, efficace ai sensi di legge, con la quale a seguito di gara a procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2, del Decreto medesimo, con le deroghe introdotte dall'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n.120 e dall'art.51, comma 1, punto 2.2 del D.L. 31/05/2021, n.77, convertito, con modificazioni, nella Legge

29/07/2021, n.108, i lavori di cui sopra sono stati aggiudicati nei confronti della Ditta MEZZANZANICA spa con sede in Via Zanella, 10 – Parabiago (MI) - C.F./P.IVA 07534110155 – Mandataria/ capogruppo e EDIL CO.RE.MA. di Borghi Alfredo e C s.r.l. - con sede in Via Alessandria, 7 – Legnano (MI) - CF/P.IVA 01046140156 – Mandante con un ribasso unico percentuale del 31,125%, sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara;

- la richiesta di subappalto da parte della ditta EDIL CO.RE.MA. di Borghi Alfredo e C s.r.l. – MANDANTE del raggruppamento, in data 11/08/2022 – Prot n 55843 per opere rientranti nella categoria OS6 consistenti in: "*manutenzione pavimentazione sportiva in parquet*" per un importo di €.27.865,00 comprensivo della quota per oneri di sicurezza, indicata in €.835,00, a favore dell'impresa DALLA RIVA SRL con sede in Caerano di San Marco (TV), Via Vittime del Vaiont 7 C.F. / P.IVA 04109070260, allegata parte integrante e sostanziale unitamente al subcontratto alla presente determinazione sub A);
- la proposta di determinazione dirigenziale in data 12/08/2022 recante il numero 3881 predisposta dal Dirigente sottoscrittore cui essa afferisce, e inserita da personale del proprio servizio nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità, la sottoscrizione e la regolarità tecnica nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L 10/10/2013, n. 174, convertito nella Legge 7/12/2013, n. 213, i cui contenuti si intendono a tutti gli effetti trasfusi nel presente provvedimento;

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale 25/02/2022, n. 122, efficace ai sensi di legge, è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo, avviata la procedura negoziata in oggetto ed approvato lo schema di lettera d'invito alla gara e suoi allegati per l'espletamento della suindicata procedura, ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 con le deroghe introdotte dall'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n. 120 e dall'art. 51, comma 1, punto 2.2 del D.L. 31/05/2021, n. 77, convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n. 108;
- con determinazione dirigenziale 20/04/2022, n.252, efficace ai sensi di legge, a seguito di gara a procedura negoziata, esperita ai sensi dell'art. 36, comma 2, del D.Lgs.18/04/2016, n. 50, con le deroghe introdotte dall'art. 1, comma 2 lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76, convertito, con modificazioni, nella Legge 11/09/2020, n.120 e dall'art.51, comma 1, punto 2.2 del D.L. 31/05/2021, n.77, convertito, con modificazioni, nella Legge 29/07/2021, n.108, si è proceduto all'aggiudicazione dei lavori in oggetto nei confronti della Ditta MEZZANZANICA spa con sede in Via Zanella, 10 – Parabiago (MI) - C.F./P.IVA 07534110155 – Mandataria/ capogruppo e EDIL CO.RE.MA. di Borghi Alfredo e C s.r.l. - con sede in Via Alessandria, 7 – Legnano (MI) - CF/P.IVA 01046140156 – Mandante con un ribasso unico percentuale del 36,125% sull'elenco dei prezzi unitari posto a base di gara, determinando perciò l'importo contrattuale di aggiudicazione di €.481.809,00 comprensivo di oneri della sicurezza pari a €. 7.500,00, al netto del ribasso offerto del 36,125%, oltre ad IVA al 22%;
- tale aggiudicazione, a seguito dell'esito positivo delle verifiche previste dall'art. 32, comma 7 del D.lgs 18/04/2016 n. 50 e dal paragrafo 4.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*" , approvate deliberazione n. 1097 del 26/10/2016 e aggiornate con deliberazione dell'Autorità 01/03/2018, n. 206 e 10/07/2019, n.636 ha assunto carattere definitivo;
- con determinazione dirigenziale 17/05/2002 n.307, nel dare atto della presenza di un errore materiale contenuto nel testo della determinazione dirigenziale 25/02/2022, n. 121, si è proceduto alla rettifica di tale importo contrattuale in precedenza erroneamente determinato in €.481.809,00 comprensivo di oneri della sicurezza pari a €. 7.500,00, nel corretto importo di €. 552.892,97 comprensivo di oneri della sicurezza pari ad €.7.500,00 al netto del ribasso offerto del 36,125% oltre ad IVA al 22%;
- tra le parti è stato sottoscritto in data 15/06/2022 il contratto di appalto rubricato al numero di protocollo n. 41765 repertorio int.13;

- la Direzione dei Lavori ha provveduto alla consegna delle opere mediante il verbale sottoscritto dalle parti in data 12/05/2022;

Considerato che:

- con nota in data 11/08/2022 – Prot n 55843 allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione, presentata da parte della ditta EDIL CO.RE.MA. di Borghi Alfredo e C s.r.l. – MANDANTE del raggruppamento, - con sede in Via Alessandria, 7 – Legnano (MI) - CF/P.IVA 01046140156 – Mandante, affidataria dei lavori in oggetto, è stato richiesto di subappaltare, ai sensi dell'art.105 del 18/04/2016 n. 50, parte delle lavorazioni consistenti in opere di *categoria OS6* consistenti in: "manutenzione pavimentazione sportiva in parquet" per un importo di €27.865,00 comprensivo della quota per oneri di sicurezza, indicata in €835,00, a favore dell'impresa DALLA RIVA SRL con sede in Caerano di San Marco (TV), Via Vittime del Vajont 7 C.F. / P.IVA 04109070260;
- l'art. 105 comma 2° del D.lgs. n. 18/04/2016 n. 50, con le modifiche introdotte dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31.05.2021, n. 77, convertito nella Legge n. 108 del 2021, dall'art. 10, comma 1, della Legge 23/12/2021, n. 238 e l'art. 47 del Capitolato speciale d'appalto, consentono l'affidamento di lavori in subappalto, senza limitazioni generali e predeterminate della quota subappaltabile, alle seguenti condizioni:
 - che non venga subappaltata la totalità dei lavori o delle prestazioni oggetto del contratto di appalto;
 - che non venga subappaltata la prevalente esecuzione delle lavorazioni appartenenti alla categoria prevalente dei lavori, come individuata dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - che non venga subappaltata la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera;
 - che il concorrente, all'atto dell'offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo;
 - che venga dimostrata l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
 - che si provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
 - che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante venga altresì trasmessa la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- ai fini di quanto sopra indicato, tale affidamento in subappalto va autorizzato con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 come modificato dall'art. 49, comma 2, del D.L. 31/05/2021, n. 77 convertito nella Legge n. 108 del 2021, dall'art. 10, comma 1, della Legge 23/12/2021, n. 238 e dall'art. 47 del Capitolato speciale d'appalto;
- le impresa aggiudicatarie della commessa, nelle richieste di autorizzazione al subappalto, hanno prodotto tutta la documentazione richiesta dalla normativa vigente, con nota acquisita al protocollo in data 05/08/2022 – Prot n.54273, allegata parte integrante e sostanziale sub A) alla presente determinazione;
- il Responsabile unico del procedimento ha esaminato la documentazione relativa alla ditta proposta e ne ha riscontrato la regolarità rispetto alla normativa vigente;
- risulta opportuno manifestare esplicitamente l'autorizzazione al subappalto in esame in un provvedimento espresso, a seguito di una puntuale istruttoria della pratica, in quanto ne ricorrono le condizioni;
- non sussistono motivi per negare l'autorizzazione richiesta in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal D.lg. n. 18/04/2016 n. 50;

- questa Stazione appaltante revocherà l'autorizzazione al subappalto, nel caso in cui la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 18/04/2016 n. 50 non risultasse positiva;
- è stato predisposto, firmato e conservato nel fascicolo d'ufficio, l'atto interno a corredo dell'attività di assegnazione contratti ai sensi dell'art. 1, comma 9 lettera e) della Legge 06/11/2012, n. 190 e dell'art. 10 comma 2 lettera a) del P.T.P.C.;
- la proposta di determinazione di cui è caso, predisposta dal Responsabile del procedimento cui essa afferisce, e dallo stesso inserita nel flusso documentale dell'Ente, la qual cosa ne sancisce la provenienza, la titolarità e la sottoscrizione, è tecnicamente regolare nei termini indicati dall'art. 147-bis, comma 1 del D.lgs. 18/8/2000, n. 267, introdotto dal D.L. 10/10/2012, n. 174, convertito nella Legge 7/12/2012, n. 213;
- Il presente atto è conforme al principio di segmentazione procedimentale stabilito dall'art. 20, comma 1 del nuovo Regolamento per la disciplina degli uffici e di servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale 20/12/2016, n. 169, integrato e modificato con deliberazione del 17/04/2019, n. 40, entrambe efficaci ai sensi di legge, in applicazione delle linee guida sul tema dell'Anticorruzione approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione del 12/12/2016, n. 72 e delle deliberazioni della Giunta Comunale 01/02/2017, n.14 a oggetto "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017 - 2018 e 2019. Approvazione*" e 05/02/2018, n. 7, a oggetto "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2018-2019-2020. Approvazione*", 30/01/2019, n. 13, a oggetto "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019-2020-2021 - Approvazione*", n. 48 del 13/05/2020 a oggetto "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2020-2021-2022 - Approvazione definitiva*", n. 41 del 13/04/2021 a oggetto "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2022-2023*", tutte efficaci ai sensi di legge e n. 25 del 27/04/2022 a oggetto: "*Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza anni 2022-2023-2024*";

Ritenuto di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- di autorizzare l'impresa mandante - coaffidataria dei lavori in oggetto, indicata in preambolo, a subappaltare opere riconducibili alla *categoria OS6* consistenti in: "manutenzione pavimentazione sportiva in parquet" per un importo di €27.865,00 comprensivo della quota per oneri di sicurezza, indicata in €835,00, dell'impresa DALLA RIVA SRL con sede in Caerano di San Marco (TV), Via Vittime del Vajont 7 C.F. / P.IVA 04109070260, nei limiti di valore ammissibile dalla vigente normativa;
- di prevedere che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- di dare atto che le modalità esecutive dell'opera, a seguito del subappalto, richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
- di prevedere che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art. 105 comma 9 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50;
- di prevedere che la ditta appaltatrice - Mandante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista e/o fornitore dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite, nei termini e secondo le modalità previste dal punto 10) del contratto di subappalto;
- di trasmettere il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

DETERMINA

di fare propria attribuendole efficacia esterna e dunque di approvare ad ogni fine di legge la proposta di determinazione predisposta dal Responsabile del procedimento meglio evidenziata in preambolo, che stabilisce:

- 1. di autorizzare** l'impresa mandante - coaffidataria dei lavori in oggetto, indicata in preambolo, a subappaltare opere riconducibili alla *categoria OS6* consistenti in: "manutenzione pavimentazione sportiva in parquet" per un importo di €27.865,00 comprensivo della quota per oneri di sicurezza, indicata in €835,00, dell'impresa DALLA RIVA SRL con sede in Caerano di San Marco (TV), Via Vittime del Vajont 7 C.F./P.IVA 04109070260, nei limiti di valore ammissibile dalla vigente normativa;
- 2. di prevedere** che l'impresa appaltatrice dovrà trasmettere copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi effettuati, nonché quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
- 3. di dare atto** che le modalità esecutive dell'opera a seguito del subappalto richiesto non vengono alterate, cosicché l'impresa Appaltatrice resta responsabile dell'opera secondo i patti contrattuali e del Capitolato speciale d'appalto;
- 4. di prevedere** che l'appaltatrice dovrà trasmettere al RUP ed al Coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori nominato dalla Stazione appaltante, prima dell'ingresso in cantiere del subappaltatore, il P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza) dell'impresa subappaltatrice, ai sensi dell'art.105 comma 9 del D.Lgs.18/04/2016 n. 50;
- 5. di prevedere** che l'Amministrazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore, cottimista e/o fornitore dei lavori, l'importo dovuto per le prestazioni eseguite dall'impresa subappaltatrice ma, il corrispettivo verrà corrisposto dall'impresa appaltatrice Mandante secondo le modalità previste dal punto 10) del contratto di subappalto;
- 6. di dare atto** che l'appaltatore principale sarà obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, tempestivamente e comunque entro venti giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento;
- 7. di trasmettere** il presente provvedimento all'Impresa appaltatrice, alla Direzione Lavori e al Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;

Allegati:

A) - Richiesta autorizzazione al subappalto in data 11/08/2022 – Prot n 55843

LP/MS EDIFICI 2022_subapp. Dalla Riva

Gallarate, 12/08/2022

Il Dirigente

TENTI CRISTIANO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)